

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE  
DECISIONE  
SULLA RICEVIBILITA'

Del ricorso n. 29245/04  
Presentato da L. M.  
Contro l'Italia

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (seconda sezione), riunita il 30 agosto 2007 in una camera composta da :

Sig.ra F. TULKENS, *presidente*,  
MM. I. CABRAL BARRETO,  
R. TÜRMEN,  
M. UGREKHELIDZE,  
V. ZAGREBELSKY,

Sig.ra A. MULARONI,  
M. D. POPOVIĆ, *giudici*,

E di Sig.ra S. DOLLÉ, *cancelliere di sezione*,  
Visto il ricorso sopramenzionato introdotto il 9 agosto 2004,  
Dopo avere deliberato, adotta la seguente decisione:

IN FATTO

Il richiedente, M.L., italiano, è nato nel 1933 e risiede a Napoli. E' rappresentato, dinanzi alla Corte, dall'avvocato G. Romano, avvocato a Benevento.

I fatti della causa, come sono stati esposti dal richiedente, possono riassumersi come segue.

Il richiedente è il rappresentante legale della società a responsabilità limitata V. M. ("la società V.M."), la cui sede è a Piano di Sorrento (Napoli). Questa società esercita l'attività di produzione, messa in bottiglia e commercializzazione dei liquori.

Il giorno 30 maggio 2003, la Guardia di Finanza si recò nei locali della società V.M. Prelevò un campione di riferimento di « liquore di limone » (*liquore limoncello*) per determinare la sua composizione chimica ed il suo tasso alcolico.

Con una nota del 21 luglio 2003, il laboratorio chimico della dogana di Napoli indicò che i campioni di riferimento avevano un tasso alcolico di 30,1% e che contenevano dell'alcol di origine agricolo con 110 grammi di metanolo al litro.

Il 17 settembre 2003, la Guardia di Finanza si recò di nuovo nei locali della società V.M. Osservò che ai sensi del provvedimento del Presidente della Repubblica n. 297 di 1997, le bevande alcoliche potevano contenere alcol di origine agricolo con al massimo 50 grammi di metanolo al litro. Essendo stato superato questo limite, la Guardia di Finanza informò il responsabile dell'azienda di produzione che c'era stata violazione dell'articolo 515 del Codice Penale (il « C.P »), che punisce le frodi alimentari. Poi procedette al sequestro di 1658 bottiglie di liquore di limone.

Il 18 settembre, la procura generale di Torre Annunziata, reputando che le bottiglie in questione costituissero il corpo del reato, confermò il loro sequestro. Questa decisione fu notificata il 22 settembre 2003 al richiedente, il quale propose appello il giorno seguente dinanzi al Tribunale di Napoli incaricato di riesaminare le misure precauzionali (« la camera specializzata »). Chiese anche al laboratorio chimico delle dogane di indicare se il liquore di limone era stato prodotto conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie pertinenti.

Con una nota del 29 settembre 2003, il predetto laboratorio precisò che, per determinare il tasso di metanolo di una bevanda alcolica, bisognava prendere in considerazione la media delle sue componenti e non una sola di loro. Ora il fatto che il liquore di limone prodotto dalla società V.M. conteneva, tra l'altro, alcol di origine agricolo con 110 grammi di metanolo al litro, non costituiva in sé una violazione della legge.

Con un'ordinanza del 3 ottobre 2003, la camera specializzata del Tribunale di Napoli respinse l'appello del richiedente. Osservò che nel quadro di una procedura di riesame delle misure precauzionali, non era chiamata a stabilire se l'accusato fosse colpevole, ma solo a valutare se ci fossero degli elementi sufficienti per credere che un'infrazione era stata commessa. Nella fattispecie, c'era un'incompatibilità tra le componenti reali del liquore di limone e quelle indicate dalla legge, perché le analisi avevano rivelato una quantità di metanolo uguale a 110 grammi al litro.

Ciò non significava che il liquore in questione era pericoloso per la salute o vietato; tuttavia, c'erano state delle irregolarità nella sua produzione e l'etichetta non menzionava l'utilizzazione di un'intruglio di componenti alcoliche. Il sequestro doveva essere mantenuto perché le bottiglie erano l'oggetto dell'infrazione.

Il richiedente propose ricorso in cassazione.

Con un provvedimento del 3 marzo 2004, il cui testo fu depositato in cancelleria il 16 aprile 2004, la Corte di Cassazione annullò le sentenze relative alla controversia ed il sequestro delle bottiglie prodotte dalla società V.M. Ordinò la loro restituzione per gli aventi diritto.

La Corte di Cassazione ricordò che in un provvedimento emesso il 28 gennaio 2004, nella causa *Ferazzi*, le sue Sezioni Riunite avevano espresso il principio di diritto secondo il quale il sequestro di un bene qualificato come « oggetto di infrazione » doveva poggiarsi su una motivazione che spiegasse le ragioni per le quali questa misura precauzionale era necessaria. Ora, nella fattispecie, la decisione impugnata si limitava ad affermare che le bottiglie di liquore erano l'oggetto dell'infrazione, senza indicare le esigenze probatorie che giustificavano il sequestro.

Il 24 gennaio 2005, la procura di Napoli chiese la archiviazione senza dare corso alle azioni giudiziarie contro il richiedente per l'infrazione prevista dall'articolo 515 del CP. Osservò che il liquore di limone era stato prodotto a base di alcol di origine agricolo che conteneva più di 50 grammi di metanolo al litro. Tuttavia, ciò si era verificato solo quando la società V.M. aveva utilizzato l'alcol agricolo fornito da un'altra società. In queste circostanze, era ragionevole credere che il richiedente non avesse conoscenza dell'irregolarità della materia prima che aveva utilizzato. Da allora, mancava l'elemento intenzionale dell'infrazione.

Con un'ordinanza del 2 febbraio 2005, il cui testo fu depositato in cancelleria il 23 febbraio 2005, il giudice delle indagini preliminari di Torre Annunziata diede seguito alla domanda della Procura.

## DOGLIANZA

Invocando l'articolo 1 del Protocollo n.1, il richiedente si lamentò del sequestro delle bottiglie prodotte dalla società V.M.

## IN DIRITTO

Il richiedente considera che il sequestro delle bottiglie di liquore prodotte dalla società V.M., di cui è rappresentante legale, ha violato il suo diritto al rispetto dei propri beni, come garantisce l'articolo 1 del Protocollo n.1.

Questa disposizione si legge come segue :

« Ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei propri beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà tranne per una causa d'utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai suoi principi generali di diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non ostacolano il diritto che possiedono gli Stati di introdurre le leggi che giudicano necessarie per regolare l'uso dei beni, conformemente all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle tasse od altri contributi o multe. »

Il richiedente sostiene che la Corte di Cassazione ha dichiarato che il sequestro era irregolare; tuttavia, nel diritto italiano, nessun risarcimento è previsto per i danni finanziari subiti in seguito ad un sequestro illegale. Nel suo caso, questi danni sono stati particolarmente pesanti (quantificandosi in 9.161.794 EUR), dato la notorietà della società V.M. e l'eco che le sue vicissitudini hanno trovato nella stampa, che hanno portato delle ripercussioni nelle relazioni con i suoi partner commerciali.

La corte nota che, nella fattispecie, la società V.M. non è stata privato del suo diritto di proprietà sulle bottiglie controverse. Queste ultime sono state sottomesse alla misura conservatoria del sequestro e sono state restituite al suo proprietario quando è stato decretato il dissequestro delle bottiglie. Da allora, il ricorso denunciato dal richiedente si analizza in un regolamento dell'uso dei beni ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 1 del Protocollo n.1.

Una privazione di proprietà secondo questa norma può essere giustificata, solo se è dimostrato che è intervenuta per causa d'utilità pubblica. Per di più, ogni ricorso nel godimento della proprietà deve rispondere al criterio di proporzionalità. La Corte non smette di ricordarlo: un giusto equilibrio deve essere mantenuto tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. Lo scrupolo di assicurare un tale equilibrio è inerente all'insieme della Convenzione. La Corte ricorda anche, che l'equilibrio da preservare viene meno se l'individuo interessato sopporta un peso speciale ed esorbitante (*Brumarescu c. Romania* (GC), n. 28342/95, § 78, CEDH 1999-VII). Inoltre, la necessità di esaminare la questione del giusto equilibrio «può farsi sentire solo quando si è rivelato che la misura in esame ha rispettato il principio della legalità e non era arbitrari» (*Iatridis c. Grecia* (GC), n. 331107/96, § 58, CEDH 1999-II ; il ; *Beyeler c. Italia* (GC), n. 33202/96, § 107, CEDH 2000-I).

Nella fattispecie, il sequestro controverso si è svolto nel quadro di un'inchiesta destinata a reprimere le frodi alimentari. Infatti, usciva dalle analisi che il liquore prodotto dalla società V.M. conteneva dell'alcol d'origine agricolo con 110 grammi di metanolo al litro mentre il limite legale era di 50 grammi al litro. Poggiandosi sulle conclusioni del laboratorio chimico delle Dogane, il richiedente sostiene che il superamento di questo limite per un solo componente della bevanda non porta, in sé, alla violazione delle disposizioni sul tasso globale di metanolo. Tuttavia, la Corte ricorda che una misura conservativa come il sequestro, presa all'inizio di un'inchiesta penale, non significa che sia stata commessa un'infrazione. E' precisamente lo scopo dell'istruzione di stabilire definitivamente la realtà e la natura delle

infrazioni. In queste circostanze, la Corte non può concludere per la illegalità od arbitrarietà della misura in esame.

Certo la Corte di Cassazione ha poi annullato le ordinanze con le quali la procura di Torre Annunziata e la camera specializzata del Tribunale di Napoli avevano confermato il sequestro delle bottiglie. Tuttavia, bisogna notare che questa decisione è stata presa in virtù di un mutamento sostanziale della giurisprudenza, intervenuto dopo la pronuncia delle ordinanze in questione, che riguardava la motivazione che giustificava l'applicazione di una misura precauzionale per un bene che formava l'«oggetto d'infrazione». In queste circostanze, la Corte non può concludere che il provvedimento della Corte di Cassazione abbia retroattivamente privato la misura incriminata della sua base legale.

Per quanto riguarda l'interesse pubblico perseguito, conviene osservare che il sequestro mirava a mettere fuori commercio delle bottiglie di liquore prodotte con una componente di un tasso di metanolo superiore ai limiti previsti dalla legge. Mirava quindi alla protezione della salute pubblica e alla prevenzione delle infrazioni penali, scopi legittimi rispetto alla Convenzione.

Per quanto riguarda la questione relativa ai mezzi utilizzati per la tutela di questi scopi, detti mezzi erano proporzionati, la Corte rileva che il sequestro delle bottiglie si è svolto il 17 settembre 2003 e che è stato decretato il loro dissequestro il 3 marzo 2004. Quindi è durato un po più di cinque mesi, un periodo che, dato l'esigenza di compiere le verifiche necessarie nel quadro dell'inchiesta penale che era in corso, non può passare per eccessivo.

E' vero che la società V.M. non ha ricevuto nessuno compenso finanziario per le limitazioni imposte al suo diritto di proprietà durante il periodo incriminato. Tuttavia, la Corte reputa che, quando una misura di regolamento dell'uso dei beni è in causa, l'assenza d'indennità è uno dei fattori da prendere in considerazione, per stabilire se un giusto equilibrio sia stato rispettato, ma non può, da sola, costituire una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n.1 (vedi, *mutatis mutandis*, *Galtieri c. Italia* (dic.), n.72864/01, 24 gennaio 2006).

Inoltre, nella misura in cui la proporzionalità di un'interferenza con il diritto al rispetto dei beni, può anche dipendere dall'esistenza delle garanzie procedurali, per assicurarsi che una messa in opera del sistema e la sua incidenza per il proprietario non siano né arbitrarie né imprevedibili (vedi, *mutatis mutandis*, *Immobiliare Saffi c. Italia*, n. 22774/93, § 54, CEDH 1999-V), la Corte rileva che il richiedente ha potuto contestare la validazione del sequestro controverso dinanzi alla Corte di cassazione. Questi ricorsi sono stati esaminati da due giurisdizioni, competenti a conoscere la causa in fatto come in diritto, ed il richiedente ha vinto la causa in ultima istanza. Niente dimostra che le procedure giudiziarie incominciate dal richiedente siano state inique. Inoltre, l'interessato ha ottenuto la restituzione delle bottiglie quando la Corte di Cassazione ha rilevato una insufficienza nella motivazione delle decisioni della giustizia precedentemente emesse.

In queste circostanze, la Corte non può concludere per la sussistenza della infrazione del giusto equilibrio che deve regnare, per quanto riguarda il regolamento dell'uso dei beni, tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, nè ritenere che il richiedente abbia dovuto sopportare un peso speciale ed esorbitante.

Ne consegue che il ricorso è manifestamente infondato e deve essere respinto in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte, all'unanimità,  
Dichiara l'istanza irricevibile.

S.DOLLE      F.TULKENS  
Cancelliere      Presidente

Traduzione non ufficiale a cura della dott.ssa Marlene Grellier.